

Publicato il 23/11/2023

N. 02191 ~~2023~~ REG.PROV.CAU.
N. 05474/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5474 del 2023, proposto da Maria Assunta Melana, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Delle Curti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera dei Colli, I.B.S. - Informatica Basilicata Sistemi S.r.l., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Francesca Bellotti, Simone Gison, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

PREVIA SOSPENSIONE ANCHE EX ART. 56 C.P.A.:

1) del provvedimento di esclusione dal Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario Infermiere, ctg. D,

pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, esclusione conosciuta solo in data 26/09/2023, come da ultimo aggiornamento, per effetto di pubblicazione della graduatoria prova scritta anonima sul sito dell'"Azienda Ospedaliera dei Colli consultabile presso il link: <https://www.ospedalideicolli.it/wp-content/uploads/graduatoria-prova-scritt-anonima1.pdf>, con valenza di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge;

2) della graduatoria prova scritta anonima pubblicata in data 26.09.2023 sul sito dell'"Azienda Ospedaliera dei Colli e consultabile presso il link: <https://www.ospedalideicolli.it/wp-content/uploads/graduatoria-prova-scritt-anonima1.pdf> nella parte in cui non viene inserito all'interno della stessa il nominativo dell'odierna ricorrente;

3) della graduatoria prova pratica anonima pubblicata in data 26.09.2023 sul sito dell'"Azienda Ospedaliera dei Colli consultabile presso il link: <https://www.ospedalideicolli.it/wp-content/uploads/graduatoria-provaprova--pratica-anonima1.pdf> nella parte in cui non viene inserito all'interno della stessa il nominativo dell'odierna ricorrente;

4) dell'avviso prova orale asseritamente pubblicato il 21/09/2023 sul sito dell'"AORN "Ospedale dei Colli" da cui risulta esclusa la ricorrente;

5) del bando di concorso pubblico per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021;

6) della graduatoria di merito, denominata "elenco idonei" così come approvata, pubblicata in data 16.11.2023 sul sito dell'"Azienda Ospedaliera dei Colli all'indirizzo <https://www.ospedalideicolli.it/wp-content/uploads/elencoidonei.pdf> pubblicato il--16.11.2023 nella parte in cui non prevede tra quelli dei candidati

idonei il nominativo della ricorrente E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell'odierna ricorrente a vedersi corretta l'espletata prova pratica e, dunque, ad essere ammessa alla successiva prova orale con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., accessiva al ricorso depositato in data 22 novembre 2023;

Considerato che la ricorrente contesta gli esiti della prova scritta svolta in relazione al concorso meglio in epigrafe individuato, preclusivi della successiva correzione della già espletata prova pratica e del passaggio alla successiva prova orale;

Considerato che la procedura è in fase di imminente conclusione, il che radica il pregiudizio, di estrema gravità e urgenza, di vanificazione della tutela azionata nelle more della trattazione dell'istanza cautelare fissata come in dispositivo;

Considerato che misura idonea a scongiurare il detto pregiudizio sia l'ordine, da impartirsi alla resistente Azienda e per essa a chi compete, di procedere alla correzione della prova pratica svolta dalla ricorrente e, eventualmente, di consentirle l'accesso, con riserva, alla prova orale, previa fissazione di seduta suppletiva;

Ritenuto che tale incumbente debba essere svolto entro la data fissata per la camera di consiglio deputata alla trattazione collegiale e fissata come segue;

Ritenuto, inoltre, che l'eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetto su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio, per cui va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto che, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati, tali essendo tutti i graduati allo stato, il predetto incumbente va disposto mediante pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza dagli artt. 49, comma 3 e 35 comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a e dell'art. 151 c.p.a., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sul sito internet dell'Azienda resistente;

il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome della ricorrente, della denominazione delle amministrazioni intimare e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi del controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero del presente decreto, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover stabilire che, entro l'ulteriore termine decadenziale di giorni 10 (dieci), decorrente dall'avvenuta pubblicazione, la parte ricorrente dovrà provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto di dover fissare la camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare nel rispetto dei termini a difesa dei controinteressati nei cui confronti va integrato il contraddittorio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, autorizzando la notifica del ricorso mediante pubblici proclami secondo le modalità e i termini perentori indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Napoli il giorno 23 novembre 2023.

Il Presidente
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.